

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI DISTRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO. ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente del Servizio AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	24 capi
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 30.11.2020	1	6 capi per ATC 1 Pianura Milanese 4 capi per ATC 2 Collina di San Colombano
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	24 capi
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021, dal 20.08.2020 al 16.09.2020 compreso, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 20.09.2020 al 30.09.2020 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; tale disposizione non si attua negli istituti ad iniziativa privata e per la caccia da appostamento fisso.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2020. Dopo tale data è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

È vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

4. CACCIA NELLE ZPS

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.s.m.i. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio della Città metropolitana di Milano si applicano alle seguenti ZPS: ZPS IT2080301 Boschi del Ticino, ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago, ZPS IT1150001 Valle del Ticino, ZPS IT2050401 Fontanile Nuovo. Essendo tali ZPS totalmente ricomprese all'interno di aree a parco naturale dei parchi regionali o di riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. dalla a) alla j), del decreto ministeriale n. 184 del 17.10.2007 e s.s.m.i.